

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:

Dott. Franco Pastorelli Presidente

Dott. Massimiliano Magliacani Giudice

Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.

Riunito in Camera di Consiglio in data 01/09/2026, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 51-1/ DELL'ANNO 2026,

PROMOSSA DA
CHIARA BALDANZI
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 30/06/2026 **CHIARA BALDANZI, C.F. BLDCHR85S51E625W**, ha formulato una richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, rappresentando la propria situazione di



sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

Con memoria depositata in data 14/07/2026, la parte ricorrente, unitamente al Gestore della crisi, hanno fornito chiarimenti, depositando documentazione integrativa, in risposta ai rilievi sollevati dal Tribunale.

Successivamente, in data 28/08/2026, è stata allegata la relazione particolareggiata integrativa da parte del Gestore, contenente l'attestazione della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, secondo quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 268 CCII: memoria integrativa da ritenersi ammissibile, in accoglimento della istanza di rimessione in termini, stante il rifiuto da parte della Cancelleria della prima memoria depositata nei termini per "atto non gestibile dal sistema".

PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.

Deve ricordarsi che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e, pertanto, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. Tale soluzione interpretativa appare applicabile anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori.

In ogni caso, in data 28/07/2026, sono stati sentiti in contraddittorio, dinanzi al giudice delegato, la parte ricorrente, il Gestore della crisi e il consulente di parte.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice svolge l'attività di impresa individuale in Cecina (cfr. visura camerale).

2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, BALDANZI CHIARA è imprenditrice individuale titolare dell'impresa Nail Room di Baldanzi Chiara (cfr. visura camerale).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la parte ricorrente è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo dimostrato che l'attività di impresa in forma individuale non ha superato le tre soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.

Difatti, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (cfr. dichiarazioni redditi persone fisiche 2026-2025-2024) è emerso che i ricavi sono stati inferiori alla soglia di € 200.000,00. Inoltre, dalla relazione particolareggiata del Gestore, si rileva un attivo inferiore ad € 300.000,00 nell'arco dell'ultimo triennio in esame, non avendo ad oggi beni immobili, risultando titolare del diritto di proprietà su due beni mobili registrati, ed essendo stato stimato il solo avviamento dell'impresa in € 35.000,00; a ciò si aggiunga che non sono stati compiuti negli ultimi cinque anni atti di straordinaria amministrazione. Ulteriormente, l'indebitamento complessivo è pari ad € 50.950,84 (al netto delle spese di procedura).

Dunque, sotto il profilo della legittimazione processuale, il ricorso appare ammissibile.

3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA.

L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Segnatamente, ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Si ricorda che per *stato di crisi* si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; mentre, *per insolvenza* si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ebbene, il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di tutti e tre i ricorrenti, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

PASSIVO.

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 50.950,84 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di O.C.C. nonché del compenso dell'advisor) (cfr. pag. tabella riepilogativa relazione particolareggiata Gestore; cfr. ricorso; cfr. relazione particolareggiata integrativa);

- l'indebitamento si è formato sia nei confronti dell'Erario, sia verso terzi;

SPESA NUCLEO FAMILIARE.

- le spese mensili medie indicate in ricorso sono quantificate per circa € 1.040,00 a carico del nucleo familiare del ricorrente (cfr. ricorso; cfr. relazione particolareggiata Gestore anche integrativa del 28/08/2026);

- il nucleo familiare vive in una abitazione condotta in locazione;

NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.

- il nucleo familiare è formato dalla debitrice ricorrente e dalla figlia minore (cfr. pag. 11 relazione particolareggiata gestore);



• il reddito medio mensile netto del ricorrente su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio, sia per il soddisfacimento dei creditori, ammonta a circa € 1.200,00 mensili netti quale utile netto d'impresa (cfr. relazione particolareggiata integrativa gestore datata 28/08/2026);

• la ricorrente percepisce poi l'assegno di mantenimento di € 250,00 per la figlia erogato dall'ex compagno;

• la ricorrente percepisce altresì l'assegno unico per la figlia minore per € 200,00 mensili circa;

• la parte ricorrente è titolare di due beni mobili registrati;

• la parte ricorrente è non titolare di beni immobili registrati;

• il valore di stima dell'avviamento dell'impresa individuale esercitata dalla debitrice – *che dovrà essere oggetto di vendita competitiva, poiché, a livello sistematico, lo svolgimento dell'attività di impresa durante una procedura concorsuale di tipo liquidatorio deve rispondere alla primaria esigenza di monetizzazione dei beni, che si realizza in modo indiretto attraverso la prosecuzione temporanea dell'impresa e con conseguente assunzione del rischio di impresa in capo alla procedura, in un'ottica non di risanamento (che è del tutto estranea alla procedura concorsuale), ma di miglior liquidazione di una importante componente dell'attivo della liquidazione giudiziale ed in questa prospettiva, si vuole evitare una dispersione del valore aziendale, sempre al fine di un più proficuo soddisfacimento del ceto creditorio* – è stato indicato in € 35.000,00 (cfr. relazione Dott. Santini Alessandro): segnatamente, nella perizia si legge “*lo scrivente ritiene di poter concludere il presente lavoro valutando il valore dell'avviamento dell'impresa individuale “Nail room di Baldanzì Chiara” alla data del 31.12.2025 in complessivi € 35.000,00 (trentacinquemila/00)”* (cfr. perizi stima avviamento). Si osserva che dovrà essere cura del Liquidatore stimare, poi, il valore dell'intera azienda da porre in liquidazione, risultando la stima prodotta limitata al solo bene immateriale.

Emerge, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (considerando i beni liquidabili e la quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione particolareggiata Gestore).

Sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi che il suo patrimonio non consenta la soddisfazione delle obbligazioni assunte (come sopra dettagliato per ciascuna posizione).

4. RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI.

4.1. COMPLETEZZA.

A corredo della domanda di liquidazione controllata, devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) CCII) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII.

Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al **ricorso presentato dal debitore persona fisica** (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli



atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI).

D'altra parte, la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

4.2. RELAZIONE DEL GESTORE OCC.

Inoltre, il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha controllato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice. Sebbene debba segnalarsi come non sia stata adeguatamente indagata dal gestore della crisi la circostanza che il debitore non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: requisito, tuttavia, non rilevante ai fini della ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata. Difatti, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Sez. 1, Ord. 31 luglio 2025, n. 22074).

La relazione integrativa del gestore della crisi, depositata in data 28/08/2026, contiene anche l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, che ragionevolmente potrà essere destinato alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura, tenuto conto del valore di stima dell'avviamento dell'attività di impresa individuale svolta dalla debitrice e delle due autovetture, oltre che degli utili netti ricavabili dallo svolgimento dell'attività di impresa in pendenza di procedura.

5. PRECEDENTI DOMANDE.

Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi (quali piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).

6. ATTI IN FRODE.

Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.

7. CONCLUSIONI.



Alla luce della disamina dei documenti in atti, si ritiene di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII.

Quindi, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

8. AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

Giova ricordare che la liquidazione controllata **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, consistente in una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, comma 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024).

Pertanto, anche le *giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente* (e comunque nei limiti stabiliti dal giudice delegato qualora si tratti di somme derivanti da stipendi e/o pensioni) debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente (verificando se siano stati acquistati beni dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni): circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Così, che *anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato*, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come *altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione*, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

Sarà compito del Liquidatore dare atto di tutti gli accertamenti allo stesso demandati.

8.1. INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO. DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI.



Di conseguenza, la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Si richiamano, sul punto, gli artt. 268, 270, 271 CCII. Segnatamente, si osserva il richiamo espresso, contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII. Invero, tale conclusione era già seguita da consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti, nel contesto della cessione di crediti futuri, il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.

Per questo motivo, le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

8.2. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il Liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Per evitare che il ricorrente nelle more della redazione della istanza da parte del Liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la *parte ricorrente BALZANZI versi alla procedura la quota di utile netto eccedente € 700,00 mensili per dodici mensilità*, sia tenendo conto



dell'art. 545 c.p.c. (in ipotesi di simultanea presenza di crediti diversi), sia di quanto previsto dall'art 283 CCII (ovvero dell'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159) (un adulto, con un minore) pari ad € 1.571,12 mensili per dodici mensilità (=546,24*13*1,5*1,77).

Considerato, in merito, i) che la ricorrente ricava dall'attività di impresa circa € 1.200,00 mensili netti; ii) che la ricorrente percepisce altresì € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore ed € 200,00 a titolo di assegno unico; iii) che complessivamente percepisce per dodici mensilità € 1.650,00; iv) che le spese a carico della parte debitrice ricorrente sono state quantificate dalla stessa in € 1.040,00 (cfr. relazione particolareggiata Gestore anche integrativa del 28/08/2026); iv) che possa determinarsi una somma da non acquisire pari ad € 700,00 mensili a titolo di utile netto mensile per dodici mensilità: tenendo conto del percepimento di altri redditi per circa € 450,00 al mese (per contributi mantenimento), raggiungendo così allo stato una somma nella disponibilità della ricorrente per € 1.150,00 mensili circa.

Dunque, tale somma appare, allo stato, tenere conto sia del reddito percepito sia del parametro di cui all'art. 283 CCII, nel rispetto del limite di cui all'art. 545 c.p.c..

8.3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

Il dettato dell'art. 270, comma 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

Quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata, secondo le modalità operative indicate dall'Ufficio; 2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale).

8.4. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

Secondo il dettato dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*", può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Non risulta, tuttavia, nel caso di specie, che sia stata formulata alcuna richiesta da parte del ricorrente.

9. LIQUIDATORE. NOMINA.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale possa essere confermato il gestore nominato DOT.T. ALICE DOMINICI.

Giova ribadire che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti **prededucibili** le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023) e che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024, dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

10. ESDEBITAZIONE.



Appare opportuno ricordare che, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, il beneficio dell'esdebitazione, di cui agli artt. 278 ss. CCII, potrà essere concesso al sovraindebitato solo previo riscontro delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LIVORNO,

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI,

in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 51-1/2026 r.g.p.u., così provvede:

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di **CHIARA BALDANZI, C.F. BLDCHR85S51E625W,**
2. **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. **NOMINA** Liquidatrice della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOT.T. ALICE DOMINICI;
4. **AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. **AUTORIZZA**, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. **ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, qualora il Liquidatore verifichi lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale, nonché dell'elenco dei creditori;
8. **ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi** che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



9. **DISPONE** che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risultino *esclusi dalla liquidazione* gli *utili netti* percepiti dalla parte ricorrente, **BALDANZI CHIARA** *fino alla somma di € 700,00 per dodici mensilità*;
10. **DISPONE** che la debitrice **BALZANZI CHIARA** provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal Liquidatore, della quota di reddito pari agli importi come stabiliti al punto precedente (ovvero in via provvisoria la somma *eccedente l'importo di € 700,00 utili netti mensili per dodici mensilità*);
11. **MANDA il Liquidatore** di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e delle famiglie, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva e informandolo al contempo delle attività già compiute;
12. **ASSEGNA al debitore e al Liquidatore** l'obbligo di rendicontazione delle entrate e delle uscite dell'attività di impresa, ogni ultimo giorno del mese;
13. **INVITA il Liquidatore** ad informare senza indugio il giudice delegato del verificarsi di circostanze sopravvenute che possano influire sulla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
14. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che "*nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*";
15. **DISPONE** che il nominato **Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
16. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
17. **ASSEGNA, ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
18. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
19. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza



- che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
- 20. DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 21. DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
- 22. DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- 23. DISPONE** che il **nominato Liquidatore notifici** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- 24. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- 25. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento), emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- 26. DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
- 27. ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
- 28. AVVERTE il Liquidatore** che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- 29. MANDA la cancelleria** per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Franco Pastorelli

